

Allegato A

## **Piano di Attuazione Regionale (PAR) Lazio**

### **Garanzia Giovani**



**Avviso pubblico per la definizione dell'offerta regionale relativa ai  
servizi e alle misure del PAR Lazio (DGR 223/2014 e smi)**

#### **Avviso n. 1**

**Misure di orientamento specialistico (scheda 1.C) e di  
accompagnamento al lavoro (scheda 3)**

Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani

PON per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani PON YEI

## Sommario

Premessa.....	3
1) Oggetto e finalità dell'Avviso .....	3
2) Risorse .....	4
3) Destinatari.....	4
4) Soggetti proponenti.....	5
5) Modalità di partecipazione all'avviso .....	5
6) Descrizione delle misure .....	5
6.1) Misura 1.C Orientamento specialistico o di secondo livello .....	5
6.2) Misura 3 Accompagnamento al lavoro .....	7
7) Modalità di svolgimento delle attività .....	10
8) Regolazione dei rapporti con la Regione e principali adempimenti.....	10
9) Consuntivazione dell'attività svolta e fatturazione .....	11
9.1) Misura 1.C Orientamento specialistico o di secondo livello .....	11
9.2) Misura 3 Accompagnamento al lavoro .....	12
10) Controlli.....	13
11) Casi di inadempimento .....	13
12) Clausola anti pantouflage .....	14
13) Informazioni.....	14
14) Tutela della privacy .....	15
15) Principali abbreviazioni.....	15
16) Quadro dei principali riferimenti normativi.....	16
ELENCO ALLEGATI .....	19

## Premessa

La Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 (GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013) delinea l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile promossa dalla precedente Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, e invita gli Stati Membri a garantire ai giovani fino a 29 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale. Il "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani", approvato con Decisione C(2014) 4969 del 11.07.2014, definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano. Il Programma nazionale prevede una serie di interventi rivolti ai giovani che non studiano, non partecipano a un percorso di formazione e non sono impegnati in un'attività lavorativa (cosiddetti NEET – "Not in Education, Employment or Training"). Con DGR n. 223 del 23 aprile 2014 (e sue successive modifiche e integrazioni), la Regione Lazio, (in qualità di Organismo Intermedio del Programma nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani, di seguito, PON YEI), ha quindi adottato il Piano di attuazione regionale per la Garanzia Giovani (PAR Lazio). Il PAR Lazio contempla le misure previste nell'ambito del Programma nazionale ed in particolare:

- Accoglienza e informazione sul programma (scheda 1.A);
- Accesso alla garanzia, presa in carico, colloquio individuale e *profiling*, consulenza orientativa (scheda 1.B);
- Orientamento specialistico o di II livello (scheda 1.C);
- Formazione mirata all'inserimento lavorativo (scheda 2.A);
- Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi (scheda 2.B);
- Accompagnamento al lavoro (scheda 3);
- Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (scheda 4.A);
- Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (scheda 4.B);
- Apprendistato per l'alta formazione e la ricerca (scheda 4.C);
- Tirocinio extracurricolare, anche in mobilità geografica (scheda 5);
- Servizio civile (scheda 6);
- Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità (scheda 7);
- Mobilità professionale e transnazionale (scheda 8);
- Bonus occupazionale (scheda 9).

## 1) Oggetto e finalità dell'Avviso

Il presente Avviso ha l'obiettivo di definire l'offerta regionale per l'erogazione di servizi di orientamento specialistico o di secondo livello e di accompagnamento al lavoro, in attuazione degli interventi di cui alle schede 1.C "Orientamento specialistico o di secondo livello" e 3 "Accompagnamento al lavoro" del PAR Lazio.

Le misure 1.C e 3 possono essere attivate singolarmente (Misura 1.C o Misura 3) oppure in maniera integrata (Misura 1.C e Misura 3).

In considerazione delle modifiche al Programma di Attuazione regionale Garanzia Giovani Lazio, adottate in conformità alla nuova Fase II del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, le disposizioni di cui al presente Avviso si applicano ai NEET presi in carico dai CPI successivamente alla data del 1 marzo 2016.

## 2) Risorse

Ai fini dell'attuazione dei percorsi di orientamento specialistico e di accompagnamento al lavoro (sia singolarmente che integrate) nell'ambito del PAR la Regione Lazio mette a disposizione uno stanziamento di risorse pari a € 12.442.000 a valere sui fondi stanziati per Garanzia Giovani, ripartite come indicato di seguito:

- Misura 1.C "Orientamento specialistico o di secondo livello" € 7.000.000,00<sup>1</sup>;
- Misura 3. "Accompagnamento al lavoro" € 5.442.000,00";

La Regione si riserva di variare la dotazione delle risorse destinate alla misura di cui al presente Avviso, in ragione dell'andamento delle attività nell'ambito del PAR Lazio.

## 3) Destinatari

Le misure previste nell'ambito dell'Avviso sono rivolte ai giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, che non sono iscritti a scuola né all'università, non lavorano e non seguono corsi di formazione, inclusi i percorsi di tirocinio extracurricolare (Not in Education, Employment or Training - NEET), che abbiano aderito alla Garanzia Giovani e che nell'ambito del PdS e relativo PAI, sottoscritto presso un CPI del Lazio, abbiano scelto le misure di cui al presente Avviso.

I destinatari di cui sopra, sono classificati, secondo un indice di profilazione, parametrato su quello stabilito a livello nazionale, in quattro categorie che ne misurano la distanza dal mercato del lavoro (in termini di occupabilità)<sup>2</sup>.

Per la realizzazione delle diverse Misure previste dal PAR Lazio possono essere individuati specifici requisiti soggettivi di accesso (età, categoria di profilazione, altro), definiti in relazione alle caratteristiche e alle specificità della singola Misura. Gli eventuali requisiti specifici di accesso ai servizi proposti sono indicati nella descrizione di ciascuna Misura, come indicato al punto 6. In caso di rinuncia o rifiuto ingiustificato, il giovane è cancellato dal Programma Garanzia Giovani.

<sup>1</sup> Lo stanziamento è da intendersi comprensivo delle risorse già impegnate alla data di adozione dell'Avviso, della quota fissa per il servizio di cui alla Scheda 3 e per la procedura di validazione delle competenze attivate nell'ambito della misura di Servizio Civile – scheda 6.

<sup>2</sup> Di seguito si riporta la tabella di corrispondenza tra gli indici di profilazione regionale e il sistema nazionale:

Codice Indice	Denominazione LazioLavoro	Denominazione Si.Mon.
1	Basso	Basso
2	Medio-Basso	Medio
3	Medio-Alto	Alto
4	Alto	Molto Alto

## 4) Soggetti proponenti

Ai fini dell'erogazione dei servizi possono candidarsi i soggetti accreditati ai sensi della DGR n. 198/2014 smi, coerentemente con le tipologie di servizio per le quali gli stessi hanno conseguito l'accreditamento.

I requisiti di accreditamento sono specificati per singola Misura (cfr. punto 6).

## 5) Modalità di partecipazione all'avviso

L'avviso opera con modalità "a sportello", e consente ai soggetti accreditati di presentare, in ogni momento, la propria candidatura.

Le candidature sono individuali; non è pertanto ammessa la costituzione di ATI/ATS. Nell'ambito del presente Avviso, è fatto divieto di delega.

La presentazione della candidatura per le singole misure avviene mediante procedura informatica attraverso il Sistema Informativo reso disponibile dalla Regione.

Per le modalità operative di utilizzo del sistema informativo e i dettagli della procedura di candidatura, si rinvia alle "Manuale operativo per l'attuazione del PAR Lazio", pubblicato sul sito [www.regione.lazio.it/garanzigiocatori](http://www.regione.lazio.it/garanzigiocatori).

## 6) Descrizione delle misure

### 6.1) Misura 1.C Orientamento specialistico o di secondo livello

<b>Obiettivi della misura</b>	La misura ha l'obiettivo di rafforzare e sviluppare l'identità personale e lavorativa del giovane e di costruire un percorso personalizzato coerentemente con quanto previsto nel PdS e nel relativo PAI. Pertanto, gli esiti dell'orientamento specialistico non potranno modificare le misure precedentemente indicate nel PAI.
<b>Soggetti proponenti</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Soggetti accreditati DGR 198/2014 e s.m.i. per i servizi per il lavoro generali obbligatori, solo nel caso in cui la Misura 1.C sia attivata singolarmente.</li><li>▪ I CPI della Regione Lazio</li></ul>
<b>Destinatari della misura</b>	Coerentemente con quanto previsto nell'ambito del PON IOG e del PAR Lazio (cfr. scheda 1.C), e nel rispetto di quanto indicato al par. 3, i destinatari della misura sono giovani NEET di età compresa tra i 15 e i 29 anni rientranti nell'indice di profilazione 3 e 4.
<b>Contenuti e caratteristiche della misura</b>	<p><u>Principali azioni</u></p> <p>Il processo orientativo è finalizzato ad esplorare in maniera approfondita l'esperienza di vita del soggetto per sollecitarne maturazione, pro-attività e autonomia nella ricerca attiva del lavoro. In generale l'orientamento di secondo livello si colloca in una prospettiva olistica dello sviluppo umano che integra il problema specifico della sfera formativa e lavorativa nel ciclo di vita della persona. Le misure di orientamento specialistico o di II livello sono mirate a favorire una progettualità professionale con una prospettiva di medio termine, attraverso le attività di seguito indicate:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ analisi dei bisogni del giovane e formulazione e definizione degli obiettivi da raggiungere;</li> <li>▪ ricostruzione della storia personale, formativa e lavorativa del giovane;</li> <li>▪ messa a punto di un progetto personalizzato.</li> </ul> <p><u>Modalità attuative</u></p> <p>Le azioni di orientamento potranno essere realizzate attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ colloqui individuali o, in alternativa, laboratori di gruppo (non superiori a tre partecipanti); non è consentito sovrapporre e/o combinare le due modalità in riferimento a un medesimo destinatario;</li> <li>▪ griglie e schede strutturate: tali strumenti vengono utilizzati nell'ambito del colloquio e nei laboratori;</li> <li>▪ questionari e strumenti di analisi;</li> <li>▪ attività di back office (massimo 2 ore eventuali);</li> <li>▪ certificazione delle competenze (massimo 8 ore).</li> <li>▪ Tali azioni dovranno essere condotte da Operatori del Mercato del Lavoro con competenze Specialistiche (OMLS) del soggetto accreditato.</li> </ul>
<b>Parametri di attuazione</b>	<p><u>Durata</u></p> <p>La durata prevista per l'erogazione del servizio è pari a 4 ore per i tutti giovani con fascia di profilazione "3" e "4". Tale disposizione si applica per i soli giovani NEET presi in carico dai CPI a partire dalla data del 1 marzo 2016.</p> <p><u>Parametro di costo</u></p> <p>Il parametro di costo adottato corrisponde all'Unità di Costo Standard (UCS) nazionale ora /prestazione pari a 35,50 euro/h.</p>
<b>Termini di avvio e realizzazione della Misura</b>	<p>La Misura dovrà essere realizzata entro 20 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione nel PdS e nel relativo PAI.</p>
<b>Criterio di riconoscimento del rimborso</b>	<p>Il rimborso sarà riconosciuto a processo in base alle ore di servizio erogate.</p> <p>L'attività di orientamento realizzata dal CPI non è oggetto di finanziamento pubblico a valere sulle risorse di cui al paragrafo 2 del presente Avviso.</p>
<b>Documentazione da produrre in fase di consuntivazione della Misura</b>	<p>Per la remunerazione delle attività devono essere presentati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Domanda di rimborso – Misura 1.C (Allegato 1);</b></li> <li>• <b>Prospetto di riepilogo delle prestazioni erogate – Misura 1.C (Allegato 2);</b></li> <li>• <b>Prospetto delle ore di servizio erogate a ciascun destinatario – Misura 1.C,</b> firmato dall'OMLS e dal giovane (<b>Allegato 3</b>), indicante le attività di <i>front</i> e <i>back office</i> effettuate.</li> </ul>

## 6.2) Misura 3 Accompagnamento al lavoro

<b>Obiettivi della misura</b>	<p>La misura ha l'obiettivo di realizzare l'inserimento lavorativo del giovane attraverso l'attivazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, indeterminato, in apprendistato, o di un contratto di somministrazione, entro quattro mesi dalla stipula del Contratto di Collocazione (di seguito, CdC), come descritto al punto Contenuti e caratteristiche della misura.</p>
<b>Soggetti proponenti</b>	<p>Nel caso in cui la Misura 3 sia attivata singolarmente o in maniera integrata con la Misura 1.C, i soggetti proponenti debbono essere accreditati per il servizio facoltativo specialistico "servizi di <i>tutorship</i> e assistenza intensiva alla persona in funzione della collocazione o della ricollocazione professionale" di cui alla DGR 198/2014 e smi, art. 1, co. 3, lett. a).</p>
<b>Destinatari della misura</b>	<p>Giovani NEET di età compresa tra i 15 e i 29 anni, in conformità con la normativa di riferimento delle diverse tipologie contrattuali.</p>
<b>Contenuti e caratteristiche della misura</b>	<p><u>Principali azioni</u> L'inserimento lavorativo dovrà essere assicurato attraverso le seguenti azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ scouting delle opportunità;</li> <li>▪ definizione e gestione della tipologia di assistenza intensiva e tutoring;</li> <li>▪ matching rispetto alle caratteristiche e alle propensioni del giovane.</li> </ul> <p>In particolare, sono previste le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ scouting delle opportunità occupazionali sulla base delle caratteristiche e delle aspirazioni del giovane;</li> <li>▪ promozione dei profili, delle competenze e della professionalità del giovane presso il sistema imprenditoriale;</li> <li>▪ pre-selezione;</li> <li>▪ accesso alle misure individuate;</li> <li>▪ accompagnamento del giovane nell'accesso al percorso individuato, coerentemente al fabbisogno manifestato, nell'attivazione delle misure collegate e nella prima fase di inserimento;</li> <li>▪ assistenza al sistema della domanda nell'individuazione della tipologia contrattuale più funzionale al fabbisogno manifestato;</li> <li>▪ assistenza al sistema della domanda nella definizione del progetto formativo legato al contratto di apprendistato;</li> <li>▪ promozione presso le imprese della Misura 9 "Bonus occupazionale" e delle altre misure di incentivazione all'assunzione promosse dalla Regione Lazio.</li> </ul> <p><u>Modalità attuative</u> La Misura è realizzata attraverso lo strumento del <b>Contratto di Collocazione</b> (CdC) di cui all'art. 11 della DGR 198/2014 e s.m.i.. Il CdC è stipulato dal giovane, dal CPI competente e dal soggetto accreditato scelto dal giovane stesso. La stipula del CdC avviene</p>

	<p>contestualmente alla firma del PdS e del relativo PAI.</p> <p>Tale contratto prevede l'erogazione di servizi di tutorship e di assistenza intensiva mirati all'inserimento lavorativo del giovane. Il servizio di assistenza intensiva e tutoring dovrà essere erogato da un OMLS del soggetto accreditato.</p> <p>Per inserimento lavorativo si intende il conseguimento di uno dei seguenti contratti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ contratto a tempo indeterminato o di apprendistato di I, II e III livello;</li> <li>▪ contratto di assunzione a tempo determinato o di somministrazione con una durata pari o superiore a 12 mesi;</li> <li>▪ contratto di assunzione a tempo determinato o di somministrazione con una durata da 6 a 11 mesi.</li> </ul> <p>Ai fini dell'assunzione del giovane da parte dell'impresa potrà essere erogato in favore di quest'ultima il bonus occupazionale, di cui alla scheda 9 del PAR Lazio. L'erogazione di tale incentivo avviene per il tramite dell'INPS secondo le condizioni e i requisiti definiti dal Decreto Direttoriale del MLPS n. 1709 dell'8 agosto 2014 e smi, e le modalità operative indicate nelle Circolari INPS n. 118 del 3 ottobre 2014, n. 129 del 26/06/2015 e n. 32 del 16/02/2016.</p> <p>Tale incentivo non è previsto in caso di assunzione con contratto di apprendistato di I e III livello. Nel caso di attivazione di tali contratti di apprendistato di I e III livello sono previste ulteriori forme di incentivazione definite nelle relative schede intervento (cfr. scheda 4.A e scheda 4.C del PAR Lazio).</p> <p>L'assunzione potrà avvenire presso un'impresa avente sede nella regione Lazio, in altre regioni/province autonome ovvero all'estero. Negli ultimi due casi, è prevista l'erogazione in favore del solo giovane beneficiario di un'indennità per la mobilità in Italia, al di fuori della regione Lazio, o all'estero (cfr. Scheda 8 del PAR Lazio).</p>																								
<p><b>Parametri di attuazione</b></p>	<p><u>Durata</u></p> <p>La durata oraria è variabile in funzione dell'esito del servizio. Le ore di servizio comprendono sia le ore in presenza del destinatario (colloqui, bilancio di competenze, assistenza personalizzata), sia le ore di <i>back office</i> finalizzate alla ricerca della collocazione del giovane.</p> <p><u>Parametro di costo</u></p> <table border="1" data-bbox="475 1552 1412 1966"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Tipologia contratto</th> <th colspan="4">IMPORTO PER FASCIA</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempo indeterminato e Apprendistato I e III livello</td> <td>1.500</td> <td>2.000</td> <td>2.500</td> <td>3.000</td> </tr> <tr> <td>Apprendistato II livello, Tempo determinato o di somministrazione ≥ 12 mesi</td> <td>1.000</td> <td>1.300</td> <td>1.600</td> <td>2.000</td> </tr> <tr> <td>Tempo determinato o di somministrazione 6-11 mesi</td> <td>600</td> <td>800</td> <td>1.000</td> <td>1.200</td> </tr> </tbody> </table>	Tipologia contratto	IMPORTO PER FASCIA				1	2	3	4	Tempo indeterminato e Apprendistato I e III livello	1.500	2.000	2.500	3.000	Apprendistato II livello, Tempo determinato o di somministrazione ≥ 12 mesi	1.000	1.300	1.600	2.000	Tempo determinato o di somministrazione 6-11 mesi	600	800	1.000	1.200
Tipologia contratto	IMPORTO PER FASCIA																								
	1	2	3	4																					
Tempo indeterminato e Apprendistato I e III livello	1.500	2.000	2.500	3.000																					
Apprendistato II livello, Tempo determinato o di somministrazione ≥ 12 mesi	1.000	1.300	1.600	2.000																					
Tempo determinato o di somministrazione 6-11 mesi	600	800	1.000	1.200																					
<p><b>Termini di avvio e</b></p>	<p>La Misura si intende avviata contestualmente alla stipula del CdC (e del</p>																								

<b>realizzazione della Misura</b>	<p>PdS e del relativo PAI) e dovrà essere realizzata entro i successivi 4 mesi con conseguimento dell'inserimento occupazionale.</p> <p>È prevista la possibilità di presentare presso il CPI competente una richiesta di proroga di tale termine. La richiesta di proroga, per un periodo massimo di ulteriori 2 mesi, è presentata congiuntamente dal soggetto accreditato e dal giovane al responsabile del CPI che può autorizzare la proroga in casi di malattia, infortunio, cause di forza maggiore, ovvero altri casi di limitazione della mobilità personale previsti dalla legge.</p>																			
<b>Criterio di riconoscimento del rimborso</b>	<p>Per inserimento occupazionale, si intende l'avvenuta sottoscrizione, nell'ambito del periodo di realizzazione della misura (ossia, entro 4 mesi dalla stipula del PdS e del relativo PAI o altro termine in caso di proroga autorizzata dal CPI), di un contratto di lavoro, anche in presenza di differimento del termine di assunzione.</p> <p>Il rimborso del servizio è calcolato in funzione della tipologia di contratto di lavoro sottoscritto.</p> <p>Per risultato, si intende l'avvenuta sottoscrizione del contratto entro i termini sopra indicati; pertanto, il rimborso è riconosciuto alla data di stipula dello stesso.</p> <p>In caso di accompagnamento senza esito occupazionale, ovvero di rifiuto ingiustificato da parte del giovane di una proposta di lavoro congrua, è prevista la possibilità per il soggetto accreditato di richiedere il rimborso delle attività svolte, funzionali all'erogazione del servizio di accompagnamento.</p> <p>Tali costi sono riconosciuti nel rispetto di quanto previsto dalla scheda 1.C. L'importo del rimborso, in ragione dell'Unità di Costo Standard (UCS) nazionale ora /prestazione pari a 35,50 euro/h, prevista per la Misura 1.C, parametrata in base all'indice di profilazione del giovane, è riportato nella tabella seguente:</p> <table border="1" data-bbox="475 1368 1410 1570"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="4">ORE DI SERVIZIO ED IMPORTO RICONOSCIUTO IN CASO DI ESITO OCCUPAZIONALE NEGATIVO PER FASCIA (UCS MISURA 1.C)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ore</td> <td>2,817</td> <td>3,662</td> <td>4,507</td> <td>5,634</td> </tr> <tr> <td>Importo</td> <td>100,00</td> <td>130,00</td> <td>160,00</td> <td>200,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>I parametri sopra descritti per il riconoscimento dei costi in caso di accompagnamento senza esito occupazionale, riportati nella precedente tabella, si applicano anche alle attività e ai servizi resi, con il medesimo esito, ai sensi dell'Avviso pubblico di cui alla determinazione n. G12543 del 20/10/2015, per i quali, alla data di adozione del presente provvedimento, non siano ancora pervenute le relative domande di rimborso ovvero queste non siano state oggetto di comunicazione di esito definitivo dei controlli sulla conformità e ammissibilità della spesa, effettuati da parte dell'Amministrazione regionale.</p> <p>Nel caso di rifiuto giustificato di un'offerta non congrua da parte del</p>		ORE DI SERVIZIO ED IMPORTO RICONOSCIUTO IN CASO DI ESITO OCCUPAZIONALE NEGATIVO PER FASCIA (UCS MISURA 1.C)				1	2	3	4	Ore	2,817	3,662	4,507	5,634	Importo	100,00	130,00	160,00	200,00
	ORE DI SERVIZIO ED IMPORTO RICONOSCIUTO IN CASO DI ESITO OCCUPAZIONALE NEGATIVO PER FASCIA (UCS MISURA 1.C)																			
	1	2	3	4																
Ore	2,817	3,662	4,507	5,634																
Importo	100,00	130,00	160,00	200,00																

	giovane, al soggetto accreditato non è riconosciuto alcun rimborso.
<b>Documentazione da produrre in fase di consuntivazione della Misura</b>	<p>Per la remunerazione delle attività devono essere presentati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Domanda di rimborso – Misura 3 (Allegato 4);</b></li> <li>• <b>Prospetto di riepilogo delle prestazioni erogate (Allegato 5);</b></li> </ul> <p><b>In caso di conseguimento del risultato occupazionale:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Copia del contratto di lavoro.</li> </ul> <p><b>In caso di accompagnamento senza esito occupazionale:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Contratto di Collocazione;</li> <li>▪ <b>Prospetto delle ore di servizio erogate a ciascun destinatario, firmato dall'OMLS e dal giovane (Allegato 6).</b></li> </ul>

## 7) Modalità di svolgimento delle attività

La scelta delle misure è concordata tra l'operatore del CPI e il giovane, a seguito di una prima fase di accoglienza, presa in carico e orientamento che si conclude con la stipula del PdS e la definizione del relativo PAI. I servizi e le misure scelte e indicate nel PAI sono registrate dall'operatore del CPI nella scheda anagrafico-professionale (di seguito, SAP) presente nel Sistema informativo regionale - SIL Lazio.

La scelta del soggetto accreditato, erogatore della/e misura/e, è effettuata dal giovane nell'ambito del Catalogo dell'offerta regionale.

Nel caso in cui il PAI preveda le Misure 1.C e 3, il giovane dovrà orientare la propria scelta su un unico soggetto accreditato, al fine di assicurare continuità nell'erogazione dei diversi servizi tra loro strettamente collegati.

L'avvenuta adesione del giovane ad un'offerta promossa da un soggetto accreditato nell'ambito del Catalogo regionale comporta l'automatica e contestuale accettazione e presa in carico da parte di quest'ultimo del destinatario.

Il soggetto accreditato è tenuto ad erogare il servizio richiesto a tutti i giovani che ne facciano domanda, senza porre in atto prassi o comportamenti di tipo discriminatorio.

Qualora nel PAI del giovane preso in carico figurasse la misura 1.C, il soggetto accreditato, che sia anche accreditato ex DGR 198/2014 e s.m.i. per i servizi per il lavoro generali obbligatori, dovrà provvedere preliminarmente all'erogazione della stessa. Tale condizione è stabilita a pena di non riconoscibilità del rimborso anche delle diverse misure combinate inserite nel PAI ed erogate successivamente. Pertanto, il soggetto accreditato non deve avviare le misure eventualmente integrate nel percorso fino alla avvenuta conclusione delle ore di orientamento specialistico. In tal caso, il soggetto promotore dovrà provvedere a rendicontare separatamente detta attività secondo le modalità stabilite dall'Avviso n. 1 e utilizzando i relativi moduli allegati.

Al riguardo, si fa presente che la Regione si riserva di stabilire un numero massimo di destinatari trattabili contestualmente da uno stesso soggetto accreditato e di introdurre una percentuale massima di concentrazione dei destinatari trattati in una sola fascia di profilazione (ad esempio, non più del 50% di destinatari trattati appartenenti alla fascia 4).

## 8) Regolazione dei rapporti con la Regione e principali adempimenti

Ai fini della regolazione dei rapporti tra Regione Lazio e i soggetti accreditati interessati, e della definizione delle modalità di attuazione degli interventi, conformemente a quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, è prevista la sottoscrizione per accettazione di in una **Convenzione quadro (Allegato 7)**.

Tale Convenzione quadro ha validità per tutte le azioni realizzate dal soggetto accreditato nell'ambito del presente Avviso e del PAR Lazio.

La Convenzione dovrà essere trasmessa dal soggetto accreditato alla Regione, prima della definizione della propria offerta di servizi nell'ambito del Catalogo regionale (cfr. Manuale operativo).

La trasmissione dovrà essere effettuata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla Regione Lazio Direzione regionale Lavoro, via R.R. Garibaldi 7, 00145 Roma, indicando sulla busta il riferimento "Garanzia Giovani".

Le Convenzioni quadro già in essere alla data di pubblicazione del presente Avviso sono adeguate automaticamente alla nuova disciplina prevista dalla cd. Fase II di Garanzia Giovani e recepita nel PAR Lazio.

## **9) Consuntivazione dell'attività svolta e fatturazione**

La consuntivazione delle attività realizzate avviene su base trimestrale.

Il soggetto erogatore è tenuto a consuntivare in un'unica domanda di rimborso, distinta per il servizio di orientamento specialistico e per quello di accompagnamento al lavoro, tutte le attività concluse nel trimestre precedente, inviando la documentazione richiesta entro il giorno 10 del mese successivo alla conclusione del trimestre oggetto del rimborso.

Coerentemente con quanto indicato al par. 6.2, nel caso della Misura 3 per attività conclusa si intende l'avvenuta sottoscrizione del contratto di lavoro entro i termini stabiliti.

Nei paragrafi seguenti sono indicate le modalità di presentazione delle Domande di rimborso in relazione alle misure. La compilazione dei format indicati, al fine di facilitare la loro verifica in sede di controllo, va eseguita solo con sistemi informatizzati.

### **9.1) Misura 1.C Orientamento specialistico o di secondo livello**

La domanda di rimborso per il pagamento dei servizi erogati sulla Misura 1.C, contiene, oltre a quanto ulteriormente previsto nel Manuale Operativo, la seguente documentazione minima:

- domanda di rimborso – Misura 1.C, secondo il format in allegato (**Allegato 1**);
- prospetto di riepilogo delle prestazioni erogate – Misura 1.C (**Allegato n.2**);
- prospetto di riepilogo delle ore di servizio erogate a ciascun destinatario – Misura 1.C, firmato dall'OMLS e dal giovane indicante le attività di front e back office effettuate (**Allegato n. 3**);
- copie dei documenti d'identità degli utenti e degli operatori che hanno erogato i servizi.

## 9.2) Misura 3 Accompagnamento al lavoro

Per i servizi erogati sulla Misura 3, il soggetto accreditato deve presentare, utilizzando i format allegati, la seguente documentazione minima:

- per i servizi erogati in favore di giovani per i quali è stato conseguito un esito occupazionale (indipendentemente dalla tipologia o durata del contratto di lavoro sottoscritto, allegando:
  - domanda di rimborso, secondo il format in allegato (**Allegato 4**);
  - prospetto di riepilogo delle prestazioni erogate (**Allegato 5**);
  - copia del contratto di lavoro firmato;
- servizi erogati in favore di giovani per i quali non è stato conseguito un risultato occupazionale, allegando:
  - domanda di rimborso, secondo il format in allegato (**Allegato 4**);
  - copia del Contratto di collocazione;
  - prospetto di riepilogo delle prestazioni erogate (**Allegato 5**);
  - prospetto di riepilogo delle ore di servizio erogate a ciascun destinatario, che dovrà riportare le ore di servizio svolte per tipologia di attività, secondo il format in allegato (**Allegato 6**), sottoscritto dal giovane e dall'OMLS che per conto del soggetto accreditato lo ha preso in carico (o da suo delegato);
  - copie dei documenti d'identità degli utenti e degli operatori che hanno erogato i servizi.

I soggetti accreditati che, alla data di adozione del presente provvedimento, non abbiano ancora provveduto a richiedere il riconoscimento dei costi sostenuti per le attività e i servizi resi, ai sensi dell'Avviso di cui alla determinazione G12453 del 20/10/2015, nel caso di accompagnamento senza esito occupazionale, o che non abbiano ricevuto la comunicazione di esito definitivo dei controlli da parte dell'Amministrazione regionale, presentano la domanda di rimborso secondo le modalità di consuntivazione indicate nel presente paragrafo.

Con la dichiarazione di cui al punto 1, il soggetto erogatore assume la responsabilità in ordine al corretto svolgimento delle attività erogate e alla veridicità delle informazioni riportate, ai sensi del DPR 445/2000.

Il Soggetto accreditato potrà emettere apposita fattura elettronica (o altro documento contabile equivalente per i soli soggetti esenti dall'obbligo di tenuta di Partita IVA) per la richiesta di pagamento delle attività consuntivate, esclusivamente a seguito della comunicazione di esito definitivo dei controlli effettuati sulla predetta domanda di rimborso da parte dell'Amministrazione regionale. In tal caso, ricevuta detta comunicazione, il soggetto accreditato provvederà ad emettere il relativo documento contabile per l'importo pari ai soli costi riconosciuti ammissibili e determinati a seguito della predetta attività di controllo.

L'emissione delle fatture elettroniche o dei documenti contabili equivalenti presentati deve avvenire nel rispetto delle modalità e delle specifiche indicazioni fornite dalla Regione Lazio o previste nel Manuale Operativo per l'attuazione del PAR Lazio.

## 10) Controlli

Conformemente alla normativa di riferimento ed alle procedure del SiGeCo (Sistema di Gestione e di Controllo) dell'OI Lazio, adottato con determina G13925 del 12.11.2015 e smi, e tenuto conto delle specificità delle misure realizzate nell'ambito del presente Avviso, ai fini della verifica della regolarità delle attività realizzate e delle domande di rimborso, sono previsti i seguenti controlli:

- controlli documentali – volti ad accertare la conformità della domanda di rimborso e la regolarità della realizzazione delle misure conformemente a quanto previsto dal presente Avviso e dalla normativa di riferimento;
- verifica dell'effettivo raggiungimento del risultato (relativamente alla Misura 3 "Accompagnamento al lavoro") attraverso il controllo della documentazione di supporto richiesta;
- verifiche in loco a campione – mirate a verificare l'effettiva e congrua erogazione e fruizione del servizio, in fase di realizzazione e/o a conclusione delle azioni;
- eventuali verifiche di regolarità amministrativa in itinere – mirate alla verifica dell'effettivo svolgimento delle attività formative (relativamente alla Misura 1.C).

I soggetti accreditati in qualità di beneficiari del finanziamento regionale a valere sul PAR Lazio, dovranno dotarsi di un sistema contabile distinto o un'adeguata codificazione contabile, coerentemente con lo schema di piano finanziario di cui alla Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi adottata con Determinazione B06163 del 17 settembre 2012, al fine di assicurare la trasparenza dei costi e la facilità dei controlli.

I soggetti accreditati coinvolti nell'attuazione delle misure sono tenuti a consentire lo svolgimento delle verifiche in loco che gli organi di controllo comunitari, nazionali e regionali possono effettuare, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, nonché ad attività concluse.

La Regione Lazio si riserva la facoltà di chiedere al soggetto accreditato ogni chiarimento e integrazione necessaria ai fini del controllo; questi ultimi sono tenuti a rispondere nei termini e nei modi indicati dall'Amministrazione.

In presenza di irregolarità sono applicate le regole previste dalla normativa e dalle disposizioni di riferimento comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, nonché dal presente Avviso (cfr. punto 11).

Tutta la documentazione di progetto, e in particolare la documentazione comprovante l'effettivo svolgimento delle attività (ad esempio, timesheet, verbali degli incontri, questionari di gradimento e altra documentazione), dovrà essere conservata presso la sede del soggetto accreditato per un periodo di 10 anni o termine superiore se previsto ai sensi dell'art. 140 del Reg. (CE) 1303/2013 e successive modifiche e integrazioni, e resa disponibile ai fini dei controlli di competenza dell'Amministrazione e degli altri organismi comunitari e nazionali preposti.

## 11) Casi di inadempimento

In aggiunta a quanto previsto dalla normativa e dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali di riferimento, nella tabella sottostante sono individuate le misure sanzionatorie in relazione a specifici casi di inadempienza.

Inadempimento	Provvedimento
Utilizzo di personale diverso dalle risorse umane di cui all'art. 9 della Determinazione G05903/2014	Non riconoscimento del rimborso
Violazione del divieto di delega	Non riconoscimento del rimborso
Rifiuto da parte del soggetto accreditato della presa in carico del giovane	Sospensione dal Catalogo dell'offerta regionale per un periodo di 12 mesi
Assenza di documentazione comprovante lo svolgimento delle attività (ad esempio, timesheet, verbali degli incontri, questionari gradimento, altro)	Non riconoscimento del rimborso

Per quanto attiene ai casi di sospensione o revoca dell'accreditamento, si rimanda a quanto previsto all'art. 14 della Determinazione G05903/2014.

In tutti i casi in cui la Regione dovesse rilevare l'inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del soggetto accreditato potrà procedere al blocco dei successivi rimborsi e, nei casi in cui i rilievi dovessero riguardare attività già liquidate, al recupero degli importi indebitamente percepiti, anche attraverso il meccanismo della compensazione su altre attività in corso.

## 12) Clausola anti *pantouflage*

In conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001 e smi, il soggetto accreditato, attesta (ai sensi del DPR 445/2000 e smi) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti della Regione Lazio, che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione”.

## 13) Informazioni

Il presente avviso, i relativi allegati, le Linee guida, il Manuale operativo, la normativa e altra documentazione di riferimento sono disponibili sul portale regionale “Garanzia Giovani” sito [www.regione.lazio.it/garanziegiovani](http://www.regione.lazio.it/garanziegiovani). Inoltre, per informazioni sono disponibili i seguenti riferimenti in relazione alle diverse fasi di attuazione delle misure:

- [garanziegiovani\\_programmazione@regione.lazio.it](mailto:garanziegiovani_programmazione@regione.lazio.it)
- [garanziegiovani\\_attuazione@regione.lazio.it](mailto:garanziegiovani_attuazione@regione.lazio.it)
- [garanziegiovani\\_controlli@regione.lazio.it](mailto:garanziegiovani_controlli@regione.lazio.it)
- [garanziegiovani\\_monitoraggio@regione.lazio.it](mailto:garanziegiovani_monitoraggio@regione.lazio.it).

## 14) Tutela della privacy

Ai sensi della DGR n. 551 del 5/12/2012, ai fini del trattamento dei dati personali, il titolare delle banche dati regionali è la stessa Regione Lazio, il Responsabile del trattamento la Direzione regionale Lavoro.

Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che la raccolta e il trattamento dei dati conferiti sono effettuati con la esclusiva finalità di abilitare l'utente all'accesso e fruizione dei servizi ivi richiesti.

Il trattamento dei dati, realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni indicate nel d.lgs. 196/2003 sopra citato, sarà effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti cartacei ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati dalla Regione Lazio. L'eventuale rifiuto di conferire i dati personali da parte dell'interessato comporta l'impossibilità per lo stesso di usufruire dei servizi richiesti.

La raccolta e trattamento dei dati conferiti sono effettuati dalla Regione Lazio, con sede in 00145 Roma, via R. Raimondi Garibaldi n. 7 per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del suddetto d. lgs. 196/2003. In particolare l'interessato può:

- ottenere dal titolare o dai responsabili del trattamento dei dati la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;
- avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

## 15) Principali abbreviazioni

CdC	Contratto di Collocazione
CE	Commissione Europea
CPI	Centro per l'Impiego
FSE	Fondo Sociale Europeo
MLPS	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
NEET	<i>Not in Employment, Education, or Training</i>
OI	Organismo Intermedio
OMLS	Operatore del Mercato del Lavoro con competenze Specialistiche
PAI	Piano di Azione Individuale
PAR	Piano di Attuazione Regionale 2014 – 2015
PdS	Patto di Servizio
PON	Programma Operativo Nazionale

PON YEI/IOG	Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa l'Occupazione dei Giovani
POR	Programma Operativo Regionale
SAP	Scheda anagrafica professionale
UE	Unione Europea
UCS	Unità di costo standard
YEI	<i>Youth Employment Initiative</i>

## 16) Quadro dei principali riferimenti normativi

- Comunicazione della Commissione Europea del 3 marzo 2010 COM (2010)2020 recante una “Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, con la quale l’Unione Europea mira a rilanciare l’economia comunitaria, definendo obiettivi che gli Stati membri devono raggiungere nel campo dell’occupazione, dell’innovazione, dell’istruzione, dell’integrazione sociale e di clima e energia;
- Decisione del Consiglio europeo, 8 febbraio 2013, con la quale si è deciso di creare un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per un ammontare di 6.000 milioni di euro per il periodo 2014 - 2020 al fine di sostenere le misure espone nel pacchetto sull’occupazione giovanile del 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;
- Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, in particolar modo il capo IV, “Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile”;
- Regolamento (UE, EURATOM) N. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, in particolar modo l’art. 15 che consente agli Stati membri di anticipare fondi nel primo biennio di programmazione 2014 -2015 per la lotta alla disoccupazione giovanile e il rafforzamento della ricerca;

- Statuto della Regione Lazio;
- Vademecum per l'ammissibilità della spesa al FSE PO 2007 – 2013 del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale approvato dal Tavolo Permanente FSE (Ministero del lavoro e Coordinamento tecnico delle Regioni Commissione IX) il 27 febbraio 2008, dal Sottocomitato Risorse Umane il 9 luglio 2009 e integrato e modificato il 2 novembre 2010;
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- Legge n. 196 del 24 giugno 1997 "Norme in materia di promozione dell'occupazione";
- Legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" con la quale all'articolo 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
- Legge n. 236 del 19 luglio 1993 e s.m.i. in materia di "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione" con la quale all'articolo 9 è stato istituito il Fondo di rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo;
- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53".
- Decreto legislativo n. 167 del 14 settembre 2011 "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247" e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge n. 92 del 28 giugno 2012 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";
- Decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013, approvato con legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99, concernente "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti";
- Decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 "Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese";
- Accordo di Partenariato, trasmesso in data 22 aprile 2014, che individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della "Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani" (di seguito PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
- Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani, inviato alla Commissione Europea il 23 dicembre 2013 e recepito dalla Commissione stessa, DG Occupazione, Affari sociali e Inclusione, con nota n. ARES EMPL/E3/ MB/gc (2014);

- Decreto Direttoriale n. D.D. 237\SegrD.G.\2014 del 4 aprile 2014, con cui sono state ripartite le risorse del “Piano di attuazione Italiano della Garanzia per i Giovani” tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento;
- Deliberazione della Giunta regionale 3 febbraio 2012, n. 41 “Disposizioni in materia di formazione nell’ambito del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere”;
- Deliberazione della Giunta regionale 14 gennaio 2014, n. 17 “Approvazione degli schemi di protocollo di Intesa per l'apprendistato di alta formazione e ricerca a norma dell'art. 5 del d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167 e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2014, n. 198 “Disciplina per l’accreditamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio anche in previsione del piano regionale per l’attuazione della Garanzia per i Giovani. Modifica dell’allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale, 9 gennaio 2014, n. 4.”;
- Deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2014, n. 223 “Programma Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani - Approvazione del “Piano di Attuazione regionale”;
- Determinazione 23 aprile 2014, n. G06086 di approvazione dello schema di convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Lazio – Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani - PON YEI e relativi allegati;
- Determinazione 17 settembre 2012, n. B06163 “Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi – Programmazione FSE 2007 – 2013”;
- Determinazione 18 ottobre 2013, n. G00585 di approvazione del Documento descrittivo del Sistema di gestione e Controllo dell’Organismo Intermedio Direzione regionale “Lavoro” – POR FSE Lazio 2007 – 2013 Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione;
- Determinazione 29 novembre 2013, n. G03230 di approvazione del Manuale delle procedure per l’attuazione degli interventi cofinanziati nell’ambito del POR Lazio FSE 2007 – 2013 dell’Organismo Intermedio Direzione regionale “Lavoro”;
- Determinazione dirigenziale n. G11914 del 05/10/2015 “Riprogrammazione delle risorse finanziarie e modifica della scheda 8 del Programma Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani - Piano di Attuazione regionale PAR Lazio YEI – 2014-2015”;
- Determinazione dirigenziale n. G12543 del 20.10.2015 “Piano di Azione Regionale Garanzia Giovani (PAR Lazio 2014 – 2015). Integrazione finanziaria di € 2.000.000,00 dell’avviso pubblico per la definizione dell’offerta regionale relativa ai servizi e alle misure: Orientamento Specialistico e Accompagnamento al lavoro ai sensi della determinazione G11914 del 5.10.2015”.
- Determinazione dirigenziale n. G13925 del 12 novembre 2015 “Piano di attuazione regionale Garanzia Giovani (PAR YEI Lazio 2014 - 2015). Approvazione del Sistema di Gestione e controllo dell’Organismo Intermedio Regione Lazio”.

## ELENCO ALLEGATI

<b>N.</b>	<b>Denominazione</b>
1	Domanda di rimborso – Misura 1.C
2	Prospetto di riepilogo delle prestazioni erogate – Misura 1.C
3	Prospetto delle ore di servizio erogate a ciascun destinatario – Misura 1.C
4	Domanda di rimborso
5	Prospetto di riepilogo delle prestazioni erogate
6	Prospetto delle ore di servizio erogate a ciascun destinatario
7	Convenzione Quadro